

Tribunale Nola, Sez. I, Sent., 10/01/2024, n. 92

IMPOSTE E TASSE IN GENERE › Contenzioso e processo tributario

PROVA IN GENERE IN MATERIA CIVILE › Onere della prova

PROCEDIMENTO CIVILE › Legittimazione attiva e passiva

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di NOLA - I Sezione Civile

in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 7131/2018 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente

TRA

M.M., rappresentato e difeso, giusta procura a margine all'atto di citazione, dall'avv. Achille Pascià, elettivamente domiciliato in San Giuseppe Vesuviano (NA) alla Scudieri n. 185;

ATTORE

E

A.A. S.p.A., (già A.C.A. S.p.A.), rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall' Avv.to Armando Bello, elettivamente domiciliata in San Giorgio a Cremano (Napoli) alla Via Pittore n. 127;

CONVENUTA

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, M.M. conveniva in giudizio la A.C.A. S.p.A. (ora A.A. S.p.A.), al fine di sentirla condannare, in forza della polizza contro furto-incendio n. (...), al pagamento di un indennizzo pari ad Euro 22.000,00, in conseguenza del furto della propria autovettura Mini Countryman tg. (...) subito in data 23.05.2017, tra le 21:30 e le 23:30, in S. V. (N.) alla Via N. delle P..

Si costituiva l'A.A. S.p.A. (già A.C.A. S.p.A.) la quale chiedeva il rigetto della domanda attorea siccome infondata in fatto ed in diritto.

Concessi i termini di cui all'[art. 183](#) comma VI c.p.c., la causa veniva poi rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 26.09.2023, è stata riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'[art. 190](#) c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali repliche.

Tanto brevemente premesso in ordine ai fatti oggetto di causa, si osserva quanto segue.

In via preliminare, è da ritenersi infondata l'eccezione di improcedibilità della domanda attorea spiegata da parte convenuta per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria ex [art. 5](#), comma 1 bis, del [D.Lgs. n. 28 del 2010](#).

La predetta eccezione è, infatti, sconfessata per tabulas dall'allegato n. 22 della produzione di parte attorea, ossia dal verbale della procedura di mediazione attivata dall'odierno attore e conclusasi con

esito negativo per mancata partecipazione della parte convenuta.

Parimenti infondato si appalesa l'eccepito difetto di legittimazione attiva di parte attorea, contraddetto ancora una volta dalle allegazioni attoree e dalla documentazione versata in atti, in particolare dal certificato cronologico e dal certificato di proprietà dell'autovettura Mini Cooper tg. (...) (cfr. all. 8 e 9 della produzione di parte attorea).

Non coglie nel segno la contestazione dei predetti certificati ad opera di parte convenuta, stante la manifesta genericità della stessa.

In punto di diritto, infatti, è costante l'orientamento della Suprema Corte secondo il quale "la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile, generiche o onnicomprensive, ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale." ([Corte di Cassazione, Ordinanza del 26 febbraio 2021, n. 5477](#)).

Infine, si osserva che la mancata produzione in originale dei summenzionati certificati in giudizio si appalesa giustificabile dalla intervenuta trasmissione in data 06.10.2017 alla convenuta a mezzo lettera racc. A/R, unitamente all'ulteriore documentazione richiesta per la gestione della pratica (cfr. all. n. 5 del fascicolo attoreo).

Priva di fondamento appare l'ulteriore eccezione preliminare di inammissibilità della domanda per omesso avviso a carico dell'attore ex [art. 1913](#) c.c. all'odierna convenuta.

In argomento, seppur la comunicazione veniva inoltrata alla convenuta società assicuratrice, a mezzo PEC in data 06.06.2017 e, dunque, oltre il termine previsto dall'[art. 1913](#) c.c. (cfr. all. n. 2 della produzione attorea), deve osservarsi che "affinché l'assicurato possa ritenersi inadempiente all'obbligo, imposto dall'[art. 1913](#) c.c., di dare avviso del sinistro all'assicuratore, occorre accertare se l'inosservanza abbia carattere doloso o colposo, atteso che, mentre nel primo caso l'assicurato perde il diritto all'indennità, ai sensi dell'[art. 1915](#), comma 1, c.c., nel secondo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell'[art. 1915](#), comma 2, c.c.; in entrambe le fattispecie l'onere probatorio grava sull'assicuratore, il quale è tenuto a dimostrare, nella prima, l'intento fraudolento dell'assicurato e, nella seconda, che l'assicurato volontariamente non abbia all'obbligo ed il pregiudizio sofferto" ed inoltre "l'inosservanza da parte dell'assicurato dell'obbligo di avviso di sinistro nel termine di cui all'[art. 1913](#) c.c. od in quello diverso, eventualmente previsto dalla polizza, non implica di per sé il carattere doloso dell'inadempimento, con conseguente applicazione del comma 1 dell'[art. 1915](#) c.c., dovendo essere provato a tal fine, da parte dell'assicuratore, un intento fraudolento dell'assicurato" (cfr. [Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 24210 del 30 settembre 2019](#); [Cass. Civ. sez. VI, sent. n. 8701 del 17 marzo 2022](#)).

Orbene, nella fattispecie de qua, non avendo l'assicuratore assolto l'onere probatorio a proprio carico in ordine all'intento fraudolento, alla volontarietà dell'avviso intempestivo a carico dell'assicurato ed al pregiudizio sofferto, l'eccezione andrà respinta.

Nel merito, la domanda attorea è fondata.

L'odierno attore, infatti, ha provato sia l'evento sinistroso, per il quale è stata altresì sporta immediata denuncia querela (cfr. all. ti 6 e 7 del fascicolo attoreo), sia la condotta diligente tenuta in occasione dello stesso, non lasciando le chiavi incustodite nell'autovettura, (come è possibile ritenere dalla disponibilità di queste ultime -sia quelle principali che quelle di riserva- inviate alla convenuta a mezzo raccomandata insieme alla documentazione richiesta; all. 5).

L'attore ha inoltre dato prova della sussistenza della polizza e del pagamento del relativo premio, circostanze, invero, neppure contestate dalla parte convenuta.

Infondata si connota l'eccezione di insussistenza del diritto all'indennizzo per colpa grave

dell'assicurato ex [art. 1900](#) c.c.

In punto di diritto, secondo gli Ermellini "la colpa grave dell'assicurato o del beneficiario che a norma dell'[art. 1900](#) c.c. esclude la garanzia assicurativa si configura come un fatto impeditivo, che impedisce al fatto costitutivo (evento o sinistro) di operare secondo le previsioni della fattispecie legale e quindi deve essere dimostrata dall'assicuratore" (Cass. Civ., Sez. I, sentenza n. 2005 del 8 aprile 1981).

Orbene, anche il predetto onere probatorio non è stato assolto dall'odierna convenuta la quale si è limitata a prospettare genericamente l'ipotesi di una colpa dell'assicurato senza fornire alcun riscontro probatorio.

Alla luce delle considerazioni che precedono la domanda attorea deve ritenersi fondata, e per l'effetto, la convenuta va condannata al pagamento dell'indennizzo, contrattualmente previsto, pari ad Euro 22.000,00 in favore dell'attore, oltre interessi dalla domanda al saldo.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ex [D.M. n. 55 del 2014](#) e ss. mod., seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico della convenuta in favore dell'attore, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.

P.Q.M.

Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:

1. accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna l'A.A. S.p.A. al pagamento, in favore di M.M., dell'indennizzo pari ad Euro 22.000,00, oltre interessi dalla domanda al saldo;
2. condanna l'A.A. S.p.A. al pagamento delle spese di lite in favore di M.M. che si liquidano, ai sensi del [D.M. n. 55 del 2014](#) e ss. mod., in Euro 2.540,00 per compensi, Euro 125,00 per spese vive, oltre al rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.

Conclusione

Così deciso in Nola, il 10 gennaio 2024.

Depositata in Cancelleria il 10 gennaio 2024.